

REGOLAMENTO (CE) N. 433/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2007

che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine⁽²⁾ è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 ha stabilito le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo.
- (3) Attesa la situazione del mercato della Comunità e le possibilità di smercio di taluni prodotti del settore delle carni bovine, che potrebbero essere acquistati all'intervento, è opportuno prevedere a quali condizioni sia possibile concedere restituzioni particolari all'esportazione per tali prodotti, ove siano destinati a taluni paesi terzi, al fine di ridurre gli acquisti all'intervento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti che soddisfano alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento possono beneficiare di restituzioni particolari all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

2. Il presente regolamento si applica alle carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, esportate a destinazione di taluni paesi terzi.

3. Se una carcassa o una sella sono presentate con il fegato o i rognoni, il loro peso è diminuito di:

- a) 5 kg per il fegato e i rognoni;
- b) 4,5 kg per il fegato;
- c) 0,5 kg per i rognoni.

Articolo 2

1. Il beneficio di una restituzione particolare all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti esportati provengono da bovini adulti maschi.

2. La prova di cui al paragrafo 1 è data da un attestato conforme all' allegato I, rilasciato su richiesta degli interessati dall'organismo d'intervento o da qualsiasi altra autorità all'uopo designata dallo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.

Questo attestato deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e deve essere trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato di pagare le restituzioni dopo l'espletamento di dette formalità. Quest'ultimo avviene nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.

Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il controllo dei prodotti e per il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 2. Tali condizioni possono specificare un quantitativo minimo.